



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
"MONS. GAGLIANO" PAIC811008**

Circ. n. 211 del 13.03.2015

All'Albo
Sito WEB
A tutto il personale
Alla RSU
SEDE
Agli alunni (per le norme loro riguardanti)
Ai genitori
(per comunicazione negli incontri con i docenti)

Oggetto: Prevenzione del Bullismo a scuola – 16 Marzo 2015: Giornata di contrasto del bullismo a scuola.

Come da circolare ministeriale allegata alla presente, giorno 16 marzo c.a. e ogni terzo lunedì di marzo, si svolgerà la "Giornata per il contrasto del bullismo a scuola" quale momento socio-educativo di riflessione e discussione con gli alunni e con i genitori, su tale fenomeno e sui valori della legalità.

Si invitano pertanto tutti i docenti e il personale ATA (per la parte loro riguardante), a leggere attentamente gli allegati alla presente, e ad adoperarsi in ogni momento del tempo scolastico al fine di promuovere la cultura del rispetto. Si ricorda infatti che fine primario della scuola è educare alla stima di sé e degli altri e sviluppare comportamenti responsabili, coscienti e consapevoli. I docenti avranno cura di stimolare gli alunni a riflettere sui propri comportamenti al fine di fare crescere individui capaci di stabilire relazioni di gruppo corrette e positive. Essi spiegheranno che cos'è il bullismo, la differenza tra scherzo, bullismo, violenza, mobbing, oltre che le nuove forme del bullismo: il cyber bullismo. Tra le varie attività possibili, lasciate alla libera iniziativa dei docenti, mi permetto di suggerire la visione di film o racconti sul tema, la realizzazione di cartelloni o di un "diario di classe" in cui gli alunni descrivono atti di violenza o di sopruso.


DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Fontana




REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE

Palermo, 10.3.2015

MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n. 3698 USC
dell'11-03-2015 -Ufficio VII

E-MAIL

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Sicilia - LORO SEDI

e,p.c. Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
della Sicilia - LORO SEDI

Oggetto: 16 marzo 2015 - Giornata per il contrasto del Bullismo nelle scuole.

L' Assessorato Regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale e l'USR per la Sicilia hanno recentemente siglato un Protocollo d'Intesa – scaricabile sul sito USR www.usr.sicilia.it – per l'istituzione di una **"Giornata per il contrasto al Bullismo nelle Scuole"** quale momento socio-educativo dedicato alla discussione su tale fenomeno e aperto alla partecipazione delle famiglie, di esponenti dalla società civile e di quanti sono impegnati nel settore.

La Giornata si terrà ogni lunedì della terza settimana di Marzo.

Al fine di favorire la piena attuazione del suddetto Protocollo, le SS. LL. sono invitate ad attivarsi coinvolgendo il corpo docente e gli studenti programmando per la data del 16 marzo momenti di riflessione sul tema della prevenzione del Bullismo e dell'Educazione ai valori della Legalità.

Si comunica, inoltre, che è stato creato l'hashtag **#aiutiamorossomalpelo** col quale gli utenti interessati potranno alimentare il dibattito sul fenomeno del bullismo e sulle relative misure di contrasto.

Fiduciosi della consueta collaborazione si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Per l'Assessorato all'Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Siciliana

f.to L'Assessore
Maria Lo Bello

Per il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale - Sicilia

f.to Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

Prof. Claudio De Luca

1. BULLISMO E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La riflessione sul fenomeno del Bullismo nelle nostre scuole ha un aspetto particolarmente importante e non sufficientemente trattato: la responsabilità giuridica degli operatori della scuola, dirigenti, docenti e personale ATA. Infatti, conoscere e riflettere sul quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità giuridica del personale scolastico concretizza un utile supporto all'adozione di misure organizzative atte al superamento di prassi consolidate in contrasto con le disposizioni delle leggi vigenti.

Ma che cos'è la responsabilità giuridica. Essa si può definire come un particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia derivato un ingiusto danno. Essa, in campo privatistico, è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un comportamento non corretto, che origina da inadempimento contrattuale (art. 1218 cod. civ.), oppure a ragione della violazione dell'elementare principio del *neminem laedere* (art. 2043 e segg. del codice civile).

Entrando nello specifico, è certo che dall'atto di bullismo discendono conseguenze giuridiche non solo per chi lo pone in essere e per chi lo subisce, ma anche per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo e non lo ha fatto.

Ma andiamo per ordine.

Fuori dai casi in cui l'atto di bullismo si concretizza in atti di inciviltà, irrilevanti per il diritto e non direttamente perseguibili dalla giustizia, esso può violare sia la legge penale, sia quella civile, dando così vita a due distinti processi, l'uno penale e l'altro civile, che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne perché nel processo penale a carico di imputati minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

La violazione della legge penale comporta la commissione di veri e propri reati. E così, per esempio, le botte saranno perseguibili come *percosse* (art.581 codice penale) o *lesioni*, se lasciano conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); la sottrazione di oggetti come *furto* (artt.624 e ss cod. pen.); i danni alle cose come *danneggiamento* (art. 635 cod. pen.); le offese come *ingiurie*, se a tu per tu, o *diffamazione*, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); le minacce come *minaccia* (art. 612 cod. pen.); le prese in giro o i comportamenti persecutori anche tramite l'invio di sms, come *molestia o disturbo alle persone* (art. 660 cod. pen.); lo

scattare foto con il telefonino (cd. mms) e la loro diffusione, all'insaputa o contro la volontà di chi viene ripreso, come *interferenze illecite nella vita privata* (art. 615 bis, cod. pen.). In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Se l'autore del reato è un minore la competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale; se l'autore è maggiorenne, cioè ha più di 18 anni, la competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.

Nel caso di violazione della legge civile deve trattarsi di produzione volontaria, anche non intenzionale (colposa), di un danno ingiusto (violazione di un diritto altrui) alla persona o alle cose che gli appartengono (art. 2043 codice civile).

2. RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI

Ma, come si diceva, l'atto di bullismo a scuola non è rilevante solo per il suo autore e la sua vittima, ma si traduce in forme di responsabilità, scaturenti dall'omissione dell'obbligo di vigilanza, anche per i docenti, per gli ausiliari e, a diverso titolo (omissione degli obblighi organizzativi), per i dirigenti scolastici e, in particolare, come responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie). La sanzione o l'obbligo nasce solo in presenza dell'elemento subiettivo della colpevolezza, nelle due forme del dolo e della colpa: ossia come conseguenza di un atto "contra ius" volontario e cosciente, ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia.

E' appena il caso di dire che le nozioni di dolo e di colpa si ricavano dal codice penale.

Art. 43 c.p.: il fatto illecito "è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione(...) è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"; "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Insomma, nell'esercizio della loro professione, sugli operatori della scuola incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza sugli alunni minori.

Anche in questo caso si può fare una distinzione in virtù della natura della responsabilità, ovvero penale o civile; questa distinzione va individuata in relazione al tipo di norma di legge che viene violata. La responsabilità penale si ha allorché si commetta un reato e la legge prevede l'erogazione di una pena che può implicare restrizione della libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda). La responsabilità civile si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato un danno a terzi, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato. Talvolta da un unico evento possono derivare responsabilità tanto penali che civili, in questo caso il responsabile può subire ovviamente conseguenze penali e civili. Per quanto riguarda la determinazione del

danno da risarcire esso consiste in “danno patrimoniale” quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed in cosiddetti “danni morali” (sofferenze patite, danni alla vita di relazione ecc.): entrambi vengono quantificati nel loro ammontare dal Giudice.

Il sistema delle responsabilità giuridiche degli operatori scolastici è disciplinato dalla previsione generale di cui all’art.28 della Costituzione (“*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici*”), che rende responsabile anche lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti, ed ha trovato attuazione specifica nell’art. 61 della l. 11 luglio 1980 n° 312 che così recita: “*La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.*”

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”

L’Amministrazione scolastica (*rectius* il Ministero della Pubblica Istruzione) è direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L’onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta

all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (per tutte vedi Cass. Sez. Un., 6331/98, ma anche Cass. civ. Sez. III 8390/95; Cass. Sez.Un., 7454/97; Cass.civ., Sez.III, 2839/2005; Cass.civ., Sez.III, 9752/2005 Corte Conti Sez. Giur. Lazio n. 40 del 15/05/1998; Corte Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell’11/X/1999;).

Quindi, nell’ipotesi di un fatto dannoso, commesso dall’alunno a se medesimo o ad un terzo, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale docente nella responsabilità civile. In altri termini, il genitore di un alunno danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve citare, davanti al Tribunale civile, l’Amministrazione scolastica, quale unica legittimata passiva (Cass, Sez. Un. 9346/02).

La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1992 (in “Giur.It.”, 1992, I, 1618, con nota di Comba e in “Foro Amm.”, 1993, 1220, con nota di Staderini) precisa che la responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica, in via surrogatoria rispetto agli insegnanti, è limitata ai soli casi d’omissione dei doveri di vigilanza (*culpa in vigilando*), da parte di quest’ultimi.

Si deve annotare, che, nel recente passato, lo speciale trattamento legislativo riservato ai docenti, rispetto agli altri dipendenti pubblici, in merito alle ipotesi di responsabilità civile, ha sollevato mozioni di incostituzionalità, prontamente respinte dalla Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, **invero, ha ritenuto tale disparità di trattamento ragionevole e rispettosa dei principi costituzionali, atteso che gli insegnanti sono maggiormente esposti al rischio di fatti dannosi, cagionati dalla naturale esuberanza e cronologica inadeguatezza di ponderazione degli interessi altrui da parte degli allievi adolescenti, sottoposti alla loro vigilanza.**

Pertanto, si ripete, nelle ipotesi di *culpa in vigilando* è esclusa l'azione civile diretta nei confronti degli insegnanti, "mentre questi continuano a rispondere in via diretta nelle ipotesi diverse da quelle commesse in *culpa in vigilando*" (Cass. Sez.Un., 7454/1997; Cass. civ. Sez. III n. 2463 del 1995).

In altri termini, i docenti, per i fatti dannosi subiti o causati da alunni a scuola, rimangono estranei nel rapporto processuale: vale a dire non possono essere chiamati in giudizio per difetto di legittimazione passiva. Tuttavia essi possono successivamente essere chiamati a rispondere in "rivalsa" dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, quali elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass.civ., Sez. Un., n.9346/02, Cass.civ, Sez. III, 2939/2005).

Secondo l'unanime Giurisprudenza, la colpa grave sussiste nelle ipotesi di mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia.

Un caso pratico. Nell'ipotesi di un alunno, caduto nella tromba delle scale, al momento dell'uscita dall'edificio scolastico, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale del Lazio, nella sentenza n. 40 del 15.05.1998, ha accertato la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò, a fronte di un risarcimento dei danni di £. 120 milioni, l'insegnante è stato condannato alla rifusione di £. 24 milioni, in favore dell'Amministrazione scolastica, in virtù della riduzione concessa dalla Corte dei Conti.

La riduzione del grado di responsabilità, e per l'effetto, della somma di danaro da pagare, a titolo di risarcimento, rientra nei poteri attribuiti dalla legge alla Corte dei Conti. Nella fattispecie in esame, gli elementi che hanno giustificato la riduzione dell'entità del risarcimento sono: l'età avanzata dell'insegnante, il suo impeccabile curriculum vitae, le condizioni economiche non floride e il suo stato di salute precario, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancata predisposizione d'adeguate misure preventive, da parte dell'Amministrazione scolastica. In particolare, la disorganizzazione di quest'ultima non deve aggravare il carico di responsabilità dell'insegnante, ma non necessariamente eliderlo.

In giurisprudenza, ormai unanime, (per tutte Cass. civ. Sez. III n.6331/98), alla presunzione di negligenza dell'Amministrazione scolastica consegue che, in sede civile, il danneggiato deve provare che l'evento lesivo si è verificato durante il periodo d'affidamento dell'allievo alla scuola (dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita); egli non ha l'onere di provare il dolo o la colpa grave del personale addetto alla vigilanza. Spetterà all'Amministrazione dimostrare davanti al Giudice che essa non ha potuto impedire il fatto illecito.

In altri termini, l'Amministrazione deve dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, "che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere", conformemente a quanto disposto dall'art. 2048 c.c.

Occorre adottare "le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina fra gli allievi", in particolar modo nei momenti di maggiore esuberanza degli allievi e, pertanto, di maggior rischio d'incidenti. Per esempio, qualora sia mancata la sorveglianza, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto dannoso, commesso nel momento della ricreazione o quello dell'uscita dalla scuola dopo la fine delle lezioni, poiché entrambi sono momenti intrinsecamente pericolosi. Infatti, secondo una valutazione comune, si reputa che in tali occasioni possono verificarsi incidenti, provocati dalla naturale esuberanza degli alunni, che trova sfogo dopo il periodo di forzata permanenza nell'aula; in tali momenti, pertanto, maggiormente vigile deve essere l'attenzione dell'insegnante che deve adottare misure adeguate, nella concreta situazione di fatto, a prevenire eventuali eventi dannosi per gli allievi (Cass. civ. Sez. III n. 916/1999; Corte dei Conti, Sez. Giur. Piemonte n. 1590/1999; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio n. 40/1992).

La giurisprudenza ha chiarito da tempo che la responsabilità dell'Amministrazione scolastica e degli insegnanti presenta quindi due limiti: il limite esterno è rappresentato dal periodo d'affidamento dell'alunno alla scuola, che decorre dal momento dell'ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola e che si specifica in un limite temporale fissato dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori e in un limite territoriale costituito normalmente dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione; il limite interno è costituito dalla impossibilità di impedire il fatto e, quindi, nella dimostrazione che è stata esercitata la vigilanza sugli studenti con uno scrupolo tale da impedire il medesimo fatto dannoso (Cass., III Sez., n. 916/99 e Cass. civ. Sez. III sent. 6331/98). E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante, chiamato in rivalsa, il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). Tale prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "preceptor" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. In via esemplificativa, nel caso in cui due alunni litighino in presenza dell'insegnante e da tale lite derivino danni fisici a l'uno o all'altro o ad entrambi, l'insegnante che si voglia liberare della relativa responsabilità deve dimostrare in giudizio che un intervento finalizzato a dividere i litiganti prima che le ingiurie sfociassero in colluttazione non si è reso possibile perché l'evento si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso e di avere, così, esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni (cfr. Cass. Sez. Un., n.997/73; vedi, per tutte, Cass.civ. Sez.III, n.2655/2003 e Cass.civ. Sez.Un. n.9346/2002, per la configurazione della responsabilità come contrattuale, ex art.1218 c.c., nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso).

La diretta responsabilità della scuola, salvo rivalsa, tuttavia non esclude che i docenti siano esenti anche da procedimento e sanzioni disciplinari, secondo la gravità dei fatti accaduti e del grado di colpevolezza, seppur concorrente, degli insegnanti stessi. E tale procedimento potrà avviarsi e concludersi con una sanzione a carico del docente, indipendentemente sia dell'esito dell'azione civile intentata dal danneggiato contro la scuola, sia se la parte lesa abbia eventualmente rinunciato al risarcimento del danno (vedi Artt.492-508, D.Lgs. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

3. RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

Un altro aspetto di non poca importanza nel quadro che stiamo andando a delineare è che, per come stabilisce la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 26/06/2001, n.8740; Cass. civ., Sez. III, 11/08/1997, n.7459), nelle ipotesi di fatti illeciti commessi da alunni durante l'orario scolastico, con quelle dei docenti sussiste la responsabilità concorrente dei genitori, ex art. 2048 c.c., i quali non abbiano saputo impartire un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

La responsabilità risarcitoria dei genitori di un minore capace di intendere e volere che commetta un fatto illecito, non viene meno, anche se esso è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, perchè persiste la presunzione di *culpa in educando*, che costituisce l'altro fondamento dell'art. 2048 del C.C. (Cass. 25 marzo 1997 n. 2606). Trattasi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e non alternativa. Il grado della colpa e l'entità dei danni sono accertati ai fini dell'azionabilità del diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti responsabili e il pagamento dell'intero debito extracontrattuale di un solo responsabile non libera gli altri, in virtù del vincolo di solidarietà giuridica. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000;) stabilisce che la responsabilità del genitore e dell'insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro alternative.

Colui che ha risarcito l'intero danno, può esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri condannati, al fine di ottenere, da questi, la restituzione delle somme pagate nella misura superiore al grado di responsabilità accertato. E così, se nella causazione del fatto illecito dell'allievo il genitore ha avuto una responsabilità del 20% e l'insegnante nella misura dell'80%, colui che ha pagato l'intero debito, per es. di €. 100.000, avrà diritto alla restituzione di €. 80.000, se genitore o di €. 20.000, se insegnante.

La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000), infatti, stabilisce che "l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti".

Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di *culpa in educando* ex art. 2048 c.c., attraverso la prova liberatoria, che consiste nel dimostrare "di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha rivelato". Inoltre, la giurisprudenza in esame stabilisce che il genitore deve accertarsi che il minore abbia assimilato l'educazione ricevuta, che il medesimo tenga una condotta abituale conforme ai precetti impartitigli. "Nell'opera d'educazione, in altri termini, è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa" (Cass. civ. n. 7247/1986).

Si tratta di una prova liberatoria quanto mai rigorosa e che assai difficilmente riesce ad essere fornita, tanto più ove si consideri che – secondo alcune pronunce – la commissione dell'illecito da parte del minore dimostrerebbe *ex se* l'insufficienza di educazione e controllo. Tale atteggiamento di estremo rigore sembra dettato dall'esigenza di offrire comunque tutela risarcitoria al soggetto danneggiato, posto che, di regola, i minori non hanno patrimonio (ed il danno potrebbe, in ultima analisi, rimanere a carico di chi lo ha subito).

Si deve quindi ritenere che ci troviamo in presenza di illeciti per i quali il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dalla colpa, e quindi perché possa operare il disposto della norma in questione è comunque necessario che il danno ingiusto sia stato cagionato da una condotta dolosa o quantomeno colposa del minore; in caso negativo, sarà da escludere qualsiasi responsabilità in capo al minore e, di conseguenza, ai suoi genitori.

Vi è da dire che l'art. 2048 c.c. non introduce alcuna distinzione fra i minori a seconda della loro età, sicché il regime di responsabilità che deriva dall'illecito di un diciassettenne è uguale a quello che consegue dal medesimo fatto di un dodicenne (sempre che entrambi siano capaci di intendere e di volere nella singola fattispecie). Manca quindi una graduazione della responsabilità che tenga conto della figura del "grande minore"; né la giurisprudenza ha saputo individuare criteri interpretativi specifici in funzione dell'età del minore prossimo ormai ad acquisire la piena capacità di agire, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti (ad es. quello francese e tedesco) che contemplano una normativa assai simile alla nostra. In tale contesto non è certo fondatamente pensabile far rispondere i genitori per l'illecito del figlio vicino alla maggiore età (si pensi soprattutto ad incidenti stradali, cagionati dalla circolazione di ciclomotori o motorini) invocando un difetto presunto di educazione, ovvero di vigilanza. Delle due l'una: o si ampliano i margini della prova liberatoria (come hanno cercato di fare alcune pronunce, su cui v. *infra*), ovvero si perviene alla conclusione che la responsabilità dei genitori è finalizzata a garantire un ristoro al

danneggiato, con una traslazione del danno in capo a coloro che, comunque, sono legati da un rapporto giuridico qualificato con l'autore dell'illecito.

Il presupposto per l'applicazione di questa norma, cioè l'art.2048, è che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere; in caso contrario, il genitore, il tutore o l'affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all'art. 2047 c.c.

E' appena il caso di ricordare che, nella materia civilistica, non trovano applicazione i criteri rigidi previsti in sede di imputabilità penale (artt. 97, 98 c.p.), i quali stabiliscono una presunzione assoluta di non imputabilità per il minore degli anni quattordici, restando invece affidata al giudice la valutazione caso per caso circa la sussistenza, o meno, nel minore ultraquattordicenne, della capacità in questione. Si è così più volte precisato in giurisprudenza, per quanto qui rileva, che, al fine di accertare se il minore sia incapace di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettuale del soggetto, quello fisico, l'assenza di malattie ritardanti, nonché la capacità del minore di rendersi conto del disvalore della sua azione. Ne consegue che anche bambini di età inferiore ai quattordici anni ben potrebbero essere ritenuti capaci di intendere e di volere, in relazione a fatti illeciti parametrati alla loro peculiare situazione personale.

Ciò comporta che il minore capace potrebbe essere chiamato a rispondere, (rappresentato, naturalmente, dai genitori), in solido con l'insegnante (*rectius* con la P.A. in caso di dipendente statale ai sensi dell' art.61 L.312/80) del danno ingiusto causato ad altri. Il minore potrebbe anche essere ritenuto responsabile in modo esclusivo del fatto illecito, qualora in base alla maturità psico-fisica raggiunta, egli fosse ritenuto in grado di "badare a se stesso", cioè in grado di valutare e di scegliere la condotta da tenere nella situazione specifica e avesse violato le regole di prudenza e diligenza.

4. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ATA

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, "compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione"; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza per detto profilo professionale è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

CASISTICA E GIURISPRUDENZA

La casistica sulla responsabilità degli insegnanti e dell'ente scolastico è quanto mai ricca proprio perché nella quotidianità delle attività scolastiche possono verificarsi diverse situazioni, più o meno gravi, qualificabili come inadempimento degli obblighi di vigilanza o di sorveglianza. Di seguito si cercherà di offrire una sintetica rassegna di possibili accadimenti, prendendo spunto dalle pronunce giurisprudenziali dai contenuti più rilevanti, ordinata su quattro campi applicativi: limiti; assenza insegnante; ricreazione; maturità alunni; genitori.

Limiti

In particolare, sul limite esterno della temporalità dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza, si è chiarito che tale obbligo si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999, in "Giust. civ. Mass." 1999, 715) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto (Cass. civile, sez. III, n. 5424/1986, in "Nuova giur. civ. commentata", 1987, 493). La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass. civile, sez. III, n. 1623/1994). Entro tale lasso di

tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc. Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale (art.26, CCNL del 24.07.2003). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni (art.27, CCNL del 24.07.2003). I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti.

L'obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole del primo ciclo sulla scolaresca comprende anche l'obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola.

Per effetto dell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, gli obblighi dell'insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad esso affidati. In particolare, dalla detta norma si ricava che l'insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni, da ciò consegue l'obbligo per l'insegnante di accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli allievi fino all'uscita dalla scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico pertinenze comprese. Si è ravvisata responsabilità amministrativa dell'insegnante elementare che, con l'aver omesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri allievi durante la permanenza nell'edificio scolastico, abbia reso possibile il verificarsi - lungo il percorso della scuola - del ferimento di uno degli alunni ad opera di un altro che faceva ruotare una cartella metallica, con perdita funzionale di un occhio da parte del primo e conseguente danno erariale.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass.civ., n. 1623/1994).

Assenza insegnante

A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o l'ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni. In tali casi è stato ritenuto che se il docente, sempre previa valutazione delle singole e particolari circostanze concrete (età

degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali, ecc.), ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe, per esempio, allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni "paralizzanti" ove due o più insegnanti si attendano a vicenda. Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe "scoperta" in piccoli gruppi ripartiti tra più classi). Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'insegnante a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante" (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92, in "Riv. Corte conti", 1992, fasc. 2, 93).

Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Il danno subito dall'erario per avere risarcito la famiglia dell'alunno infortunatosi in classe, durante il periodo della ricreazione, non può configurarsi come ipotesi di responsabilità nei confronti dell'insegnante della predetta classe che sia stata chiamata dal superiore a svolgere anche il servizio di vigilanza nel corridoio. In questa ipotesi, infatti, può essere mossa all'insegnante solo l'accusa di essere incorsa nella negligenza minima (colpa lievissima), che non integra gli estremi della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente.

Ricreazione

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

La giurisprudenza contabile ha confermato la sussistenza della responsabilità "del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione" (cfr. Corte dei conti, Reg. Piemonte, n.1590/1999, in "Riv. Corte conti", 2000, fasc. 1, 107: nella fattispecie l'alunno giocava con i compagni al "lancio del cancellino"). Si ritiene pertanto comportamento prudente, sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi dalla classe "affidata" o dal luogo assegnato per l'effettuazione della vigilanza sugli alunni. Ancora riguardo alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, è da escludere la legittimità di disposizioni interne all'istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di

“autorizzazioni” a far svolgere tale intervallo fuori dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze e, in ogni caso, con modalità che non assicurino la vigilanza degli allievi. Nel gergo in uso tali autorizzazioni sono definite “liberatorie” perché si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione. Al contrario dette “liberatorie”, non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità, risolvendosi in un’implicita ammissione dell’omessa vigilanza sugli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l’accertamento che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd. prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l’attività svolta dagli studenti (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l’assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l’insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Maturità alunni

Nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza sui minori da parte del personale insegnante, risulta consolidato l’orientamento (cfr. Cass. Sez. III, n. 894/77, Cass. Sez. II, n. 369/80, Cass. Sez. III, n. 6937/93) che tiene in considerazione il grado di maturazione degli allievi nel valutare il contenuto dell’obbligo di vigilanza.

Secondo tale orientamento, il dovere di vigilanza gravante sui docenti, ai sensi del 2048 c.c., va inteso in senso non assoluto, ma relativo, “dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” (Trib. Milano, 28.06.1999, in “Giur. Milanese”, 2000, 111). Se, quindi, la sorveglianza, “deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare”(Cass., n. 894/77), ovvero la vigilanza “deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori” (Cass., n. 516/80, in “Giust. Civ. Mass.”, 1980, fasc. 1), al contrario “l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti” con

l’avvicinamento degli alunni all’età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l’esercizio del dovere di vigilanza “in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione” degli alunni (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11984/98; Cass. civ. Sez. III, n. 6937/93, in “Giust. civ. Mass.”, 1065/93 e Cassazione civ., sez. III, n. 369/80, in “Giust. civ. Mass.”, 1980, fasc. 1.)

Genitori

L’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore, ai sensi dell’art.2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, “rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti” (cfr. Cass., n.12501/2000, in “Giust. Civ.”, 2000, I, 2835; cfr. anche Cass., n.11984/98, in “Giust. Civ. mass.” 1998, 2460, secondo cui l’inefficacia dell’educazione impartita dai genitori, ai fini dell’affermazione della

loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Nel caso di specie, il minore si era allontanato da scuola durante l'orario scolastico alla guida di un motorino altrui, senza avere il patentino, con a bordo una compagna di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un'auto). Nello stesso senso si veda anche Cass. n. 9815/97 e Cass., n. 2119/80). La responsabilità dei genitori prevista dall'art. 2048 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando e in educando e, pertanto, quando venga meno la prima, per l'affidamento del minore a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo, rimane a loro carico l'onere di provare l'insussistenza della colpa in educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il comportamento dannoso del minore. (Nella specie, e stata affermata la responsabilità per colpa in educando, del genitore di un alunno di prima media, il quale, in presenza dell'insegnante cui la scolaresca era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno con la stecca di supporto di una carta geografica).

1. CONCLUSIONI

La crisi dei rapporti sociali ha come conseguenza un vieppiù crescente tasso di litigiosità giudiziaria che coinvolge, purtroppo, anche il mondo della scuola. Le comprensibili aspettative dei genitori del minore danneggiato trovano sovente ascolto da parte di una magistratura che per soddisfarne le pretese risarcitorie risulta più incline a condannare la P.A. e poco propensa a valorizzare "le ragioni" del docente.

Gli spiragli offerti da qualche ponderata e ragionevole decisione (intesa a valorizza l'età dell'allievo o che non pretende l'impossibile dall'insegnante presente al momento del fatto) non sono sufficienti ad intaccare l'orientamento prevalente della giurisprudenza caratterizzato da un estremo rigore nel valutare la condotta dell'insegnante il quale, gravato dall'inversione dell'onere della prova, è destinato il più delle volte a soccombere nel relativo giudizio di danno (in prima battuta, invero, lo Stato e non egli direttamente). Nel procedimento civile, infatti, il docente, come si è più volte evidenziato, non è parte, perché l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva; pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno

Sarebbe di certo auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da parte dei giudici contabili, che tenga conto delle trasformazioni di una società dove i minori godono di spazi di autonomia e di decisionalità molto più ampi rispetto al passato e sarebbe pertanto più equo esigere un grado meno intenso e continuo di sorveglianza da parte dei docenti ed al contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Fani